



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 875 del 02-09-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ATTO DI CITAZIONE DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA, FK CONSULTING SRL. IMPEGNO DI SPESA

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 90
Proposta del settore n. 195*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la società F.K. Consulting Srl ha promosso atto di citazione contro il Comune di Quarrata dinanzi al Giudice di pace di Pistoia, notificato all'Amministrazione con nota prot. 30255/2021, per ivi sentir condannare il Comune al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.935,08;

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 1 comma 2 lett. a), come riformato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/20 e s.m.i., del citato decreto prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 139.000,00;

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale;

-- che, ai sensi di quanto previsto nell'avviso pubblico, la scelta del legale cui conferire l'incarico viene effettuata in piena autonomia e previa richiesta di preventivo di spesa, attraverso il portale START, tra almeno 5 legali iscritti nell'elenco in base alle sezioni di iscrizioni, alla specifica competenza ed esperienza rilevata dal CV, consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, nonché in base al principio di rotazione;

CONSIDERATO CHE con lettera di invito prot. n. 34781 in data 26/07/2021 veniva richiesto preventivo per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa in giudizio avanti al TAR Toscana agli Studi Legali/Professionisti iscritti nell'apposito elenco di questa

Amministrazione Comunale, come segue:

- Avv. Mannocci Maria Cecilia – P.IVA 06147460486 ;
- Avv. Spina Emanuele – P.IVA 05263730482 ;
- Avv. Pinzani Elettra – P.IVA 02308610480 ;
- Avv. Barzanti Veronica dello Studio legale Associato Lanzillotta-Barzanti – P.IVA 06374010483;
- Avv. Balli Marika – P.IVA 05566130489;
- Avv. Bianciardi Francesca – P.IVA 05686250480;
- Avv. Baschiera Marinella – P.IVA 01413670496;
- Avv. Pianigiani Ilaria – P.IVA 01502740523;
- Avv. Cossu Fabrizio – P.IVA 05382120482;
- Avv. Viligiardi Duccio – P.IVA 02169940489;
- Avv. Nuti Maria – P.IVA 05512760488;
- Avv. Vaiani Andrea dello Studio Associato Magnolfi - Vaiani – P.IVA 01634380974;

PRESO ATTO:

- che la scadenza per la presentazione dei preventivi era fissata per il giorno 29/07/2021 alle ore 12:00;
- che tra i preventivi pervenuti tramite la piattaforma START è risultato più conveniente quello presentato dall'Avv. Spina Emanuele, con Studio sito in Firenze, Viale Giovanni Milton 35, partita IVA 05263730482 , per l'importo complessivo di Euro 1.003,25, escluso oneri fiscali;
- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;
- che con deliberazione giuntale n. 96 del 9/8/2021 la Giunta si è espressa per la difesa in giudizio;
- che con la citata deliberazione giuntale n. 96/2021 veniva dato mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico legale e per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale per le motivazioni espresse nella relazione a firma del sottoscritto prot. 36445/2021 conservata agli atti del Servizio AGAN;

CONSIDERATO:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che il codice CIG è ZE032C726C;

- che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 10/05/2021 di approvazione del PEG 2021/2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata, provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione G.C. n. 65 del 20/05/2019 con la quale si dà atto che la costituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative delle varie aree compete ai rispettivi dirigenti;

- la determinazione del Dirigente dell'area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1229 del 28/12/2020 di Costituzione, pesatura e conferimento della posizione organizzativa relativa al servizio Affari Generali ed Attività Negoziali dall'01/01/2021 al 31/12/2021;

- l'atto prot. n. 30414 del 30/06/2021, a firma del Dirigente dell'area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo, di delega di funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali fino al 31/12/2021;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Spina Emanuele, con Studio sito in Firenze, Viale Giovanni Milton 35, partita IVA 05263730482 l'incarico di costituzione e difesa in giudizio contro l'atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale di Pistoia dalla società F.K. Consulting notificato a questa Amministrazione con nota prot. 30255/2021 come meglio descritto in premessa;

2. di eleggere domicilio presso lo studio del legale incaricato, come indicato dal legale stesso nella procura;

3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € **1.272,92** =, comprensiva di IVA, di oneri

previdenziali e fiscali, al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2021/2023, annualità 2021;

4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione ed alla lettera di invito inviata per la richiesta di preventivo contenente tutte le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;

5. di dare atto:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che il codice CIG è ZE032C726C;

- che il professionista assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di dare atto che la somma necessaria per il pagamento dell'eventuale danno, da quantificarsi, è già prenotata con determinazione n. 806/2021, riservandosi di perfezionare l'impegno in caso di conclusione del procedimento stragiudiziale o giudiziale;

9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;

11. si dà altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Data
02-09-2021

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA